



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DETERMINAZIONE N. 125

DEL 8.08.2025

OGGETTO: Presa d'atto esito Procedimento penale. Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese legali.

Il giorno 8 agosto 2025 nella sede dell'AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli AREACOM con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 dicembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici” e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l’art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l’Agenzia Regionale per l’informatica e la Committenza;

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti” che all’art. 2 prevede “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016”;

VISTA la L.R. n. 25 del 06.06.2023 ad oggetto “Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo”;

VISTA la Deliberazione n. 3 del 29/01/2024 che approva il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AreaCom”;

VISTA la L.R. 6 Febbraio 2025 n. 3 - Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni, pubblicata sul BUR speciale n.37 del 07.02.2025;

ATTESO che l’AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

CONSIDERATO che è stato instaurato nei confronti di *Omissis* il procedimento penale 2023/4412 NOTI R.G.N.R. - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, come da documentazione in atti depositati presso l’Agenzia;

DATO ATTO che tale procedimento si è concluso con l’archiviazione disposta dal GIP, come risulta da documentazione giacente in atti;

PRESO ATTO che il legale di fiducia dell'assistito avv. Roberto Saccomanno ha rimesso fattura n. FPA 2/25 14/07/2025 (Prot. n. 3031/25 del 14.7.2025) per diritti ed onorari dovuti per la difesa prestata per complessivi € 12.688,00 così suddivisi:

- Diritti ed onorari dovuti per la difesa prestata - € 10.000,00;
- TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali) - € 400,00;
- Totale imponibile - € 10.400,00;
- IVA - € 2.288,00;
- Totale IVA compresa - € 12.688,00;

CONSIDERATO che tra i presupposti essenziali dettati dalla normativa per il rimborso, vi è la necessità che il dipendente sia stato assolto in via definitiva, l'assenza di conflitto di interesse con l'Ente di riferimento e il nesso di causalità, ovvero che l'imputazione è avvenuta in virtù dell'incarico ricevuto;

RISCONTRATA la sussistenza dei suddetti presupposti normativi nel caso *de quo*;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 2020, con la quale si riconosce il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili, nonché nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione;

CONSIDERATO altresì che tra i presupposti essenziali dettati dalla normativa per il rimborso, vi è la necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell'Ente locale sia "di comune gradimento" e che il dipendente sia stato assolto in via definitiva;

PRESO ATTO che a questa amministrazione non risultano atti inerenti al comune gradimento nella scelta del difensore di fiducia;

CONSIDERATO che per il fatto che non sia stato possibile pervenire ad un comune accordo con l'Amministrazione di appartenenza per la scelta preventiva del legale, la spesa comunque deve essere rispondente a parametri di obiettiva congruità (circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 - 16.59);

VISTO l'esito del giudizio conclusosi con l'archiviazione disposta dal GIP che rende legittimo il riconoscimento delle spese processuali per la difesa;

DATO ATTO della nota integrativa alla fattura, giacente in atti, trasmessa dal professionista in parola, in cui dà evidenza della complessità dell'attività difensionale svolta;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle spese processuali per la difesa nel procedimento penale in parola;

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti d'importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

RILEVATO che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da euro 10.000,00 (diecimila/00) a euro 5.000,00 (cinquemila/00) il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

PRESO ATTO della verifica effettuata ex. all'art. 2 del Decreto 40/08 effettuata in data 8.08.2025 e allegata al presente atto, da cui risulta che non sussistono inadempienze a carico dell'avv. Roberto Saccomanno;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazione, rimessa dall'avv. Roberto Saccomanno ed acquisita agli atti con prot. n. 3404 del 8.08.2025;

RISCONTRATA la regolarità della sopracitata fattura;

RITENUTO di dover impegnare in favore dell'avv. Roberto Saccomanno l'importo di Euro 12.688,00 sul capitolo di spesa 170 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

RITENUTO di poter procedere al pagamento della suddetta fattura della somma complessiva di Euro 12.688,00 (dodicimilaseicentottantotto/00) sul capitolo 170 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027, a favore dell'avv. Roberto Saccomanno secondo lo schema di seguito riportato:

- Totale onorario € 10.400,00 comprensivo di CAP
- IVA € 2.288,00
- Totale € 12.688,00

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano quali parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di procedere** al pagamento delle spese processuali per la difesa nel procedimento penale in parola;
3. **di impegnare e liquidare** la somma di Euro 12.688,00 in favore dell'avv. Roberto Saccomanno sul capitolo di spesa 170 del bilancio finanziario 2025-2027;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni sessanta (60) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(Dott.ssa Claudia Valsesia)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente